

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **132/2007** (ECLI:IT:COST:2007:132)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BILE** - Redattore: **QUARANTA**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **16/04/2007**

Deposito del **19/04/2007**; Pubblicazione in G. U. **26/04/2007**

Norme impugnate: Art. 213, c. 2° quinquies e sexies, del codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285).

Massime: **31219**

Atti decisi: **ord. 160/2006**

ORDINANZA N. 132 ANNO 2007

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* (commi introdotti dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 6 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia, nel procedimento civile vertente tra Villani Rosa e il Comune di Castellammare di Stabia, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Castellammare di Stabia, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha sollevato - in riferimento agli art. 3 e 27 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* (commi introdotti dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il rimettente, senza nulla peraltro riferire in ordine alla fattispecie sottoposta al suo vaglio, assume che il predetto art. 213, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del codice della strada - «nella parte in cui prevede il sequestro e la conseguente confisca» di ciclomotori e motoveicoli, «anche se non di proprietà del soggetto che commette l'infrazione» stradale alla quale è ricollegata, a titolo di sanzione accessoria, l'applicazione della confisca del mezzo - sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost;

che, difatti, in base alle disposizioni censurate «un'infrazione identica per allarme sociale» ad altre contemplate dal codice della strada risulta assoggettata alla «previsione di una sanzione totalmente sproporzionata», senza tacere che, ove detta sanzione venga «equiparata a quelle previste in materia penale», essa sarebbe in contrasto anche con l'art. 27 Cost., giacché nella specie si pone «l'esecuzione della pena a carico di soggetto non personalmente responsabile»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della questione «in quanto priva di ogni motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza», nonché svolgendo, nel merito, talune considerazioni tese ad evidenziare la non contrarietà delle norme censurate rispetto agli evocati parametri costituzionali.

Considerato che il Giudice di pace di Castellammare di Stabia dubita - in riferimento agli art. 3 e 27 della Costituzione - della legittimità costituzionale dell'art. 213, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* (commi introdotti dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il predetto rimettente, tuttavia, ha ommesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio *a quo*;

che tale omissione comporta - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, le ordinanze numeri 91, 72 e 45 del 2007) - la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.

213, commi 2-*quinqies* e 2-*sexies* (commi introdotti dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.